REGOLAMENTO (CEE) N. 3771/85 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1985
relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 258, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 254 dell'atto di adesione statuisce che qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio protoghese al 1° marzo 1986, che superi in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto, deve essere eliminata dalla Repubblica portoghese ed a carico di questa;

considerando che l'articolo 254 dell'atto di adesione si applica ai prodotti per i quali è previsto un periodo transitorio a tappe, soltanto alla data del passaggio alla seconda tappa;

considerando che per alcuni prodotti non è necessario determinare l'eventuale scorta, tanto per motivi connessi con la natura di detti prodotti o con l'organizzazione comune dei mercati, quanto per motivi connessi con l'inesistenza di un finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

considerando che, per motivi di gestione dei mercati agricoli, è opportuno evitare che l'eliminazione dei prodotti di cui all'articolo 254 dell'atto d'adesione porti alla creazione di due mercati paralleli per uno stesso prodotto; che l'obiettivo fissato da questo articolo può essere raggiunto nel quadro di misure di finanziamento;

considerando che l'espressione «qualsiasi scorta di prodotti» riguarda tanto le scorte pubbliche quanto le scorte private;

considerando che è necessario stabilire criteri che consentano di determinare il quantitativo considerato pari ad una scorta normale di riporto; che, a tal fine, sembra opportuno tener conto del fabbisogno del mercato portoghese per un periodo che può variare a seconda del tipo dei prodotti;

considerando che la determinazione delle scorte da eliminare a spese della Repubblica portoghese può avvenire, in linea di massima, sulla base dei dati già disponibili o sulla base di stime; che risulta tuttavia necessario prevedere la possibilità di un censimento;

considerando che a norma dell'articolo 254, seconda frase, dell'atto di adesione la nozione di scorta normale di riporto deve essere definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato;

considerando che per il settore del tabacco l'articolo 297 dell'atto di adesione prevede che i prezzi saranno fissati soltanto per il primo raccolto che segue l'adesione; che il tabacco proveniente dai raccolti precedenti all'adesione non può formare oggetto di misure di sostegno del mercato e che pertanto il suo smercio è a carico della Repubblica portoghese;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Protogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 258 dell'atto di adesione e che queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative all'applicazione dell'articolo 254 dell'atto di adesione.

Articolo 2

Non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento i prodotti

— non magazzinabili o

— per i quali non vi sono rischi di speculazione o

— per il quali non sono previsti restituzioni all'esportazione né interventi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1].

Articolo 3

1. Sono considerati prodotti in libera pratica sul territorio portoghese:

a) i prodotti interamente ottenuti in Portogallo,

b) i prodotti:
   — ottenuti totalmente o parzialmente da prodotti provenienti da paesi diversi dal Portogallo, oppure
   — importati in Portogallo,

per i quali sono state espletate le formalità d'importazione e sono stati riscossi nella Repubblica portoghese i relativi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, senza esonero né parziale, né totale.

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

2. Si considera come scorta di prodotti qualsiasi quantitativo di prodotti, esclusi i quantitativi minimi, che appartenga o sia detenuto dalla Repubblica portoghese o da qualsiasi persona fisica o giuridica.

Articolo 4

Per determinare le scorte di prodotti presenti in territorio portoghese al 1° marzo 1986, si può far ricorso ad un censimento. Tuttavia, per i settori soggetti ad un periodo transitorio a tappe, la data del 1° marzo 1986 è sostituita per ogni singolo settore, dalla data di passaggio alla seconda tappa.

Articolo 5

1. Salvo disposizioni particolari relative a determinati prodotti, si considera come scorta normale di riporto la scorta di funzionamento necessaria al fabbisogno del mercato portoghese per un periodo da determinare.

Il periodo è determinato in modo da assicurare una transizione armoniosa alla campagna 1986/1987 per ogni prodotto interessato; in mancanza di campagna, detto periodo non può superare il 31 dicembre 1986, per i settori di cui all'articolo 4, seconda frase, il 31 dicembre dell'anno di passaggio alla seconda tappa.

Il fabbisogno del mercato portoghese è valutato, in particolare, in funzione del consumo, della trasformazione e delle esportazioni tradizionali, tenendo conto dei criteri e obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato.

Per quanto concerne il settore dell'olio d'oliva si considerano come scorta normale di riporto, nei limiti di un quantitativo da determinare:

— le scorte private,

— le scorte pubbliche.

2. Non è considerata scorta normale di riporto la scorta costituita da quantitativi di prodotti oggetto di movimenti anormali e speculativi.

Per l'applicazione del presente paragrafo si può considerare come movimento anormale una diminuzione della corrente di scambi dei prodotti.

3. Per la valutazione della scorta normale di riporto si può ammettere il cumulo dei quantitativi di due o più prodotti diversi.

Articolo 6

1. Le spese di restituzione ed eventualmente d'intervento, dovute allo smaltimento delle quantità di prodotti per i quali è fissata la scorta di cui all'articolo 254, prima frase, dell'atto di adesione, pur essendo oggetto di dichiarazioni specifiche alla Commissione, nel quadro dei documenti trasmessi in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70, non sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

2. I quantitativi di prodotti per i quali è fissata la scorta di cui all'articolo 254 dell'atto d'adesione si considerano smaltiti per primi.

3. Per ogni prodotto interessato si fissa il quantitativo ed il tipo di spesa che non viene preso in considerazione.

Nel caso in cui ad uno stesso prodotto possano applicarsi vari tipi di spesa, il quantitativo è fissato per ogni tipo di spesa e può dunque variare. Si tiene conto anche dell'eventuale dipendenza della spesa dalla qualità del prodotto.

4. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 sono decise, se necessario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 7

Qualora dalla situazione del mercato, tenuto conto in particolare delle correnti di scambio e delle consegne all'intervento, risulti che i quantitativi di prodotti presi in considerazione per determinare le scorte sono inadeguati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le necessarie disposizioni.

Articolo 8

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1] o, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

2. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare:

a) la fissazione della scorta di cui all'articolo 254 dell'atto d'adesione per i prodotti i cui quantitativi superano la scorta normale di riporto;

b) la fissazione dei dati di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

c) le comunicazioni che la Repubblica portoghese deve trasmettere alla Commissione;

d) il processo di smaltimento dei prodotti eccedenti.

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono stabilire:

a) i prodotti per i quali la Repubblica portoghese deve effettuare un censimento delle scorte;

b) la riscossione di una tassa all'esportazione di scorte verso un altro stato membro o verso un paese terzo, se i prodotti sono esportati ad un prezzo anormalmente basso rispetto a quello applicato nello stato membro esportatore;

c) la riscossione di una tassa nel caso in cui un interessato non rispetti le modalità di smaltimento dei prodotti eccedenti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato d'adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN